REGOLAMENTO DI ISTITUTO per la Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

PREMESSA

La LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo." (GU n.127 del 3-6-2017) stabilisce che "per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo rientra nel quadro di sviluppo di alcuni aspetti sociologici e psicologici che caratterizzano la realtà vissuta dai bambini e dagli adolescenti del nostro tempo.

Un osservatore distratto rileva che i nostri giovani sono annoiati e spesso aggressivi, in realtà dimostrano un'estrema fragilità emotiva e un notevole bisogno di protezione: mancano, spesso, loro punti di riferimento significativi. La famiglia è talvolta impreparata a leggere e capire queste richieste d'aiuto che i loro figli mandano. La scuola, pur sforzandosi di intervenire in base il suo mandato educativo, trova difficoltà a rendere efficace il suo intervento proprio per l'opposizione dei genitori e per la mancanza di risorse professionali adeguate a gestire situazioni molto delicate e difficili. Insomma, soggetti che, secondo alcuni studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, facebook, twitter... e l'uso degli smartphone.

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana:
- LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo." (GU n.127 del 3-6-2017)
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento

all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
- cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

In base all'art. 5 comma 1 della LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 "Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo".

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. LA/IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day";

- cura la comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con enti esterni, coordinamento delle attività finalizzate a sensibilizzare circa il fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- cura la comunicazione esterna: costituzione di uno spazio dedicato sul sito;
- raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche;
- progetta di attività specifiche di formazione-prevenzione quali:
- a) laboratori su tematiche inerenti l'educazione alla cittadinanza
- b) percorsi di educazione alla legalità
- c) laboratori con esperti esterni
- d) progetti "coinvolgenti"nei quali le/gli alunne/i siano protagonisti (teatro, sport, video...);
- promuove lo "star bene" a scuola e valorizzazione di metodologie didattiche innovative;
- partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR e dall'Intendenza scolastica nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti
- e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. LA/IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. LE/GLI ALUNNE/I:

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

8. MANCANZE DISCIPLINARI

L'art. 5 comma 2 della LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 prevede che "I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il Patto Educativo di Corresponsabilità' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti."

Detti comportamenti sono previsti dal Regolamento di Disciplina.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza física, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo.

Comportamenti sanzionabili	Interventi educativi	Soggetti competenti all'irrogazione della sanzione
Irriverenza e mancanza di rispetto verso il corpo docente	Ammonizione scritta registro di classe/elettronico	Docente/Consiglio di classe/Dirigente scolastico
	Allontanamento attività didattica da 2 a 15 giorni	Consiglio di classe/
Linguaggio irriguardoso, offensivo e improprio	Ammonizione scritta registro di classe/elettronico	Docente/Consiglio di classe/Dirigente scolastico
	Allontanamento attività didattica fino a 5 giorni	Consiglio di classe
Violenza psicologica e minacce, verso compagni o personale docenti e ATA	Ammonizione scritta registro di classe	Docente/Consiglio di classe/Dirigente scolastico
	Allontanamento attività didattica da 5 a fino a 15 giorni	Consiglio di classe
	Allontanamento attività didattica per periodo superiore a 15 giorni in caso di gravi e reiterati comportamenti	Consiglio di Istituto
Violenze fisiche verso compagni, docenti e ATA	Allontanamento attività didattica da 5 a fino a 15 giorni	Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto
	Allontanamento attività didattica per i casi di gravità superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
Adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti a emarginare o discriminare uno dei membri della	Allontanamento attività didattica da 5 a fino a 15	Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto

comunità scolastica	giorni	
	Allontanamento attività didattica per i casi di gravità superiore a 15 giorni	
Espressioni o comportamenti tendenti a emarginare altri studenti	Allontanamento attività didattica da 5 a fino a 10 giorni	Consiglio di Classe
Diffusione con qualsiasi mezzo (sms, internet, posta elettronica ecc) di dati e/o immagini personali acquisite in ambito scolastico	Allontanamento attività didattica da 2 a fino a 10 giorni	Consiglio di Classe
Ogni altro comportamento non espressamente indicato che costituisce	Ammonizione scritta registro di classe/elettronico	Docente/Consiglio di classe/Dirigente scolastico/Consiglio di Istituto
mancanza di rispetto verso compagni, studenti e personale dell'istituto	Allontanamento attività didattica da 5 a fino a 15 giorni	Consiglio di classe
	Allontanamento attività didattica per i casi di gravità superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Tabella riassuntiva delle procedure in caso di segnalazione di comportamenti relativi a bullismo e cyberbullismo

1. Segnalazione		← genitori ← insegnanti ← referente ← alunne/i			
2. Referente Raccogliere informazioni / verificare / valutare			G		
3a. Interventi educativi		3b. Misure disci	3b. Misure disciplinari		
Soggetti coinvolti	Referente Alunne/i Genitori Docenti	Soggetti coinvolti	Dirigente Alunne/i referente Docenti Genitori		

Azioni	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi /discussione in classe Informazione e coinvolgimento dei genitori Responsabilizzazione delle/gli alunne/i coinvolti: (ri)stabilire regole di comportamento /di classe	Azioni	Lettera disciplinare, Lettera di scuse da parte del bullo Scuse in un incontro con la vittima Compito sul bullismo Compiti/attività a favore della comunità scolastica
4 Valutazione		← genitori ← equipe anti-bullismo ← alunne/i	

Referente Prof.ssa Anna Maria Sodano